Diniego di rinnovo dell'autorizzazione di un'Azienda faunistico-venatoria

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 1° giugno 2022, n. 452 - Mozzarelli, pres.; Giovannini, est. - Consorzio Azienda Faunistica Venatoria «San Silvestro» (avv. Benini) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Senofonte e Ricci) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Diniego di rinnovo dell'autorizzazione di un'Azienda faunistico-venatoria.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il sig. Franco Ferri, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante del Consorzio gestore dell'Azienda Faunistico Venatoria "San Silvestro" ubicata in comune di Marzabotto, chiede l'annullamento sia della determinazione in data 30/12/2016, con la quale la Regione Emilia – Romagna ha negato al Consorzio il rinnovo-autorizzazione della suddetta A.F.V., sia del presupposto parere sul predetto rinnovo, reso in data 29/12/2016 dal Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale.

Parte ricorrente ritiene illegittimi gli atti impugnati per i seguenti motivi in diritto: violazione della delibera della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 969 del 2002, attuativa dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 e del'art. 9, c. 3 del Regolamento per l'attività venatoria del Parco Storico di Monte Sole ed eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Sostiene il Consorzio ricorrente di avere presentato, nei termini, istanza di rinnovo dell'autorizzazione relativa all'Azienda Faunistica Venatoria gestita dal medesimo, comprensiva di tutta la relativa documentazione e quale soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia per gestire l'Azienda Faunistica Venatoria. In particolare, il Consorzio ha provveduto a presentare l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione contenente anche la richiesta di ristrutturazione dei confini della Azienda, corredandola con l'elenco aggiornato dei proprietari dei terreni consorziati che avevano reso formale adesione al Consorzio. Inoltre, a corredo della richiesta di ristrutturazione dei confini della A.F.V., il Consorzio ha depositato due studi d'incidenza concernenti il Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino ambientale, nonché la documentazione relativa alle attività già pianificate che l'Azienda Faunistica Venatoria intendeva intraprendere dopo avere ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione. Risulta pertanto illegittimo il gravato diniego, sia in virtù dell'indiscusso possesso dei requisiti da parte del Consorzio, sia in considerazione del fatto che la Regione ha motivato il proprio provvedimento negativo basandosi in modo pedissequo sul parere obbligatorio reso dall'Ente Parco Storico di Monte Sole, ancorché nessuna norma preveda il carattere vincolante di detto parere. L'Ente nemmeno nemmeno indica quali specifiche violazioni dell'art. 43 della L.R. n. 8 del 1994 siano state commesse dal richiedente il rinnovo dell'autorizzazione. L'art. 9 del Regolamento del Parco Storico di Monte Sole prevede espressamente tale parere quale obbligatorio nel caso di rinnovo dell'autorizzazione, ma detta disposizione non chiarisce a quali norme, fatti ed elementi tale parere debba fare riferimento. In ogni caso, la previsione normativa di detto parere da parte dell'Ente Parco Storico di Monte Sole non comporta il trasferimento a quest'ultimo organismo delle funzioni decisorie di competenza della Regione. Nel caso in esame, anche detto gravato parere è illegittimo, non avendo dimostrato l'Ente Parco che le nuove attività che saranno svolte dall'Azienda Faunistico Venatoria siano in contrasto con il rinnovo dell'autorizzazione al Consorzio ricorrente. D'altra parte, la Regione, al momento di fare proprio il parere reso dall'Ente Parco, avrebbe dovuto spiegare le ragioni in base alle quali ha optato per tale scelta, dovendo anche indicare quali erano i fatti realmente ostativi al rinnovo dell'autorizzazione. Con il secondo mezzo d'impugnazione, il Consorzio ricorrente denuncia violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, non ritenendo che la Regione abbia adeguatamente motivato il provvedimento di diniego, dato che lo stesso non risulta avere in alcun modo preso in considerazione le osservazioni presentate dal Consorzio in sede di riscontro alla comunicazione ricevuta dalla Regione ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990, soprattutto riguardo ai n. 2 Studi di incidenza relativi alla richiesta ristrutturazione dei confini della A.F.V.. Il terzo mezzo d'impugnazione è incentrato, invece, sulla asserita violazione dell'art. 10 della L. n. 241 del 1990 e su un presunto difetto di istruttoria che vizierebbe il gravato diniego. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Regione procedente avrebbe violato le regole del contradditorio procedimentale che, nell'ambito del processo amministrativo, si configura quale istituto giuridico necessario per consentire efficacemente alla parte privata di manifestare le proprie ragioni. Pertanto, la mancata considerazione, da parte della Regione, delle osservazioni presentate dal Consorzio, con particolare riferimento a quelle concernenti il nuovo Studio di incidenza, che è documento in tutto e per tutto satisfattivo delle richieste formulate dall'Ente Parco, vizia irrimediabilmente il gravato diniego.

Con un ultimo rilievo, il Consorzio ricorrente rileva ulteriore difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, trattandosi, a dire del deducente, di motivazione meramente apparente e solo enunciativa, non spiegando essa quale sia stato l'iter logico seguito dalla Regione per addivenire, dapprima a far proprio il parere dell'Ente Parco e, quindi, a negare il rinnovo dell'autorizzazione al Consorzio.

Si è costituito in giudizio l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, che amministra e gestisce, tra



gli altri, anche il Parco Storico di Monte Sole, chiedendo che il ricorso sia respinto, per la ritenuta infondatezza di tutte le censure in esso rassegnate,

Si è inoltre costituita in giudizio la Regione Emilia – Romagna che, ritenendo infondato il gravame, ne chiede la reiezione. Alla pubblica udienza del giorno 16 febbraio 2022, la causa è stata chiamata e, dopo ampia discussione dei patroni delle parti, essa è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Tribunale deve osservare che il ricorso si palesa infondato.

L'errore di fondo che mina la fondatezza dell'azione impugnatoria in esame, deriva dal fatto che il Consorzio ricorrente risulta avere del tutto ignorato la oggettiva peculiarità della situazione giuridica in cui versa l'Azienda Faunistica Venatoria "San Silvestro" ubicata in comune di Marzabotto, attualmente gestita dal Consorzio omonimo, di cui è legale rappresentante in carica il sig. Franco Ferri. Il Collegio ritiene che detta situazione costituisca, in concreto, fatto dirimente che indirizza l'esito della presente decisione. Trattasi, infatti, di Azienda Faunistico venatoria i cui terreni, appartenenti a proprietari riunitisi in Consorzio per la gestione dell'attività venatoria da svolgersi all'interno della A.F.V. stessa, ricadono interamente all'interno di un'area protetta regionale individuata esattamente nella "zona di pre parco del Parco Storico di Monte Sole" sita in provincia di Bologna. L'intero territorio della A.F.V. fa inoltre parte dell'area protetta di rilievo comunitario "ZCS IT4050000 – Zona di Conservazione speciale Monte Sole" incluso nella Rete Europea di tutela "Natura 2000", con la conseguenza che la stessa A.F.V. è pure soggetta alle misure di tutela e protezione naturalistica dell'area previste dalla Direttiva U.E. "Habitat" 92/43.

L'esistenza, in tale sito soggetto a molteplici tutele, di un'Azienda Faunistico Venatoria, si spiega sulla base dell'accertata preesistenza della stessa (e della precedente "Riserva di caccia") rispetto all'istituzione del Parco Storico di Monte Sole e da tale peculiare situazione deriva una particolare, rigorosa disciplina dell'attività venatoria e dell'autorizzazione ad esercitarla all'interno della A.F.V. che si pone quale deroga, in via sostitutiva, al divieto di caccia che è ordinariamente imposto all'interno di tale tipologia di aree protette.

Un altro aspetto che rende ulteriormente peculiare la presente vicenda contenziosa è senz'altro quello riferito alla richiesta del Consorzio ricorrente, contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione, di modifica del perimetro dell'area in cui si pratica l'attività venatoria. Nella specie, nonostante i fatti e le circostanze e i fatti sopra descritti fornissero un quadro ricognitivo di una situazione di particolare delicatezza e di precario equilibrio tra l'attività venatoria svolta all'interno dell'A.F.V. e la disciplina di tutela e di salvaguardia vigente per il Parco Storico di Monte Sole e per l'area naturalistica appartenente alla Rete Natura 2000, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal Consorzio gestore della A.F.V. prevedeva la modifica del perimetro dell'Azienda e dei confini della stessa, nel senso dell'acquisizione di nuovi terreni alla A.F.V., tramite adesione al Consorzio di nuovi proprietari di fondi finitimi rispetto al perimetro originario dell'Azienda, con conseguente modifica delle aree nelle quali era consentito esercitare l'attività venatoria e, in concreto, dell'assetto complessivo in base al quale era stata assicurata fino a quel momento la sostenibilità dell'attività svolta da un'Azienda Faunistica Venatoria collocata all'interno di una zona soggetta a plurime, rigorose, normative di tutela.

Il Collegio ritiene che, sulla base delle suindicate premesse, risultino indenni dai vizi di legittimità dedotti dal Consorzio nell'atto introduttivo della lite, sia il diniego di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della A.F.V. adottato dalla Regione, sia il presupposto parere obbligatorio reso dal competente organo dell'Ente Parco Storico di Monte Sole.

Per quanto concerne il suddetto parere, il Collegio ritiene che lo stesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, sia congruamente motivato sulla base della circostanza che, nell'accertata e già da tempo ampiamente conosciuta situazione di precario equilibrio in cui versava l'attività della A.F.V. all'interno della zona pluri protetta, la richiesta di modifica dell'area destinata ad attività venatoria, non poteva che determinare l'ancora più difficile governabilità dell'attività venatoria, sotto il profilo che le nuove e diverse aree destinate alla caccia, avrebbero determinato disturbo alle specie animali presenti all'interno di aree dell'area protetta fino a quel momento sottratte all'attività venatoria. Al riguardo, va infatti tenuto conto del fatto, oggettivamente rilevante ai fini del decidere, che la A.F.V. insiste anche sul territorio dell'area protetta di rilievo comunitario sopra indicata, nel quale il livello di tutela della fauna in esso stanziata risulta considerevolmente più elevato di quello che disciplina la zona di pre parco di Monte Sole. Inoltre, il parere obbligatorio reso dall'Ente Parco è basato proprio su dati e nozioni scientifiche relativi all'attività protezionistica dallo stesso esercitata, che non sono stati fatti oggetto di specifiche censure da parte del Consorzio ricorrente, con la conseguenza che l'esito negativo del parere risulta del tutto coerente con la riferita precarietà della situazione dell'area e l'oggettiva rilevanza, in senso negativo, che la richiesta di modificare l'ambito territoriale da destinare ad attività venatoria, avrebbe comportato per la fauna presente in tutta l'area protetta sotto il profilo naturalistico.

Va infine rilevato che, nel corso dell'istruttoria, l'Ente Parco aveva indicato al richiedente Consorzio alcune prescrizioni tecniche le quali, qualora fossero state da questo seguite e adempiute, con conseguente modificazione del nuovo studio di fattibilità presentato, avrebbero potuto comportare un diverso esito dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, ancorché prevedente la modifica dell'ambito territoriale dell'attività venatoria.

Risultano pertanto infondati tutti i motivi di ricorso, in quanto i rilievi di carattere formale in essi contenuti riguardo a presunte irregolarità procedimentali commesse dalla Regione e/o dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità risultano del tutto superati dal fatto che il diniego di rinnovo dell'autorizzazione e il parere reso risultano congruamente



motivati, sulla base di argomentazioni tecniche pienamente coerenti con la peculiare situazione di plurima tutela dell'area de qua. Per quanto concerne la censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni e del Piano d'incidenza presentati dal Consorzio, il Collegio deve osservare che la stessa non coglie nel segno, avendo l'Ente di Gestione per i Parchi comprovato che il Consorzio ricorrente ha ritenuto di non seguire e di non adempiere alle prescrizioni tecniche impartitegli nel parere, al fine di superare le criticità riscontrate nello Studio d'incidenza presentato e al fine ultimo di un eventuale accoglimento – previa presentazione di nuovo studio d'incidenza - delle proposte modifiche territoriali dell'A.F.V..

Per le suesposte ragioni il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

